

**Penitenzieria Apostolica**  
**XXXVI Corso sul Foro interno 9-13 marzo 2026**

**Il sigillo sacramentale e il segreto.**  
**Il rapporto tra foro interno e foro esterno**  
**10 marzo 2026**

Davide Cito  
Pontificia Università della Santa Croce

**Premesse\***

La Chiesa ha sempre insegnato che i sacerdoti, nella celebrazione dei sacramenti, agiscono “*in persona Christi capitis*”, ossia nella persona stessa di Cristo capo: «Cristo ci permette di usare il suo “io”, parliamo nell’“io” di Cristo, Cristo ci ‘tira in Sé e ci permette di unirci, ci unisce con il suo ‘io’ (...) È questa unione con il suo “io” che si realizza nelle parole della consacrazione eucaristica. Anche nell’“io ti assolvo” – perché nessuno di noi potrebbe assolvere dai peccati – è l’“io” di Cristo, di Dio, che solo può assolvere»<sup>1</sup>.

E pertanto «ogni penitente, che umilmente si rechi dal sacerdote per confessare i propri peccati, testimonia in tale modo il grande mistero della Incarnazione e l’essenza soprannaturale della Chiesa e del sacerdozio ministeriale, per mezzo del quale Cristo Risorto viene incontro agli uomini, tocca sacramentalmente – ovvero realmente – la loro vita e li salva. Per tale ragione, la difesa del sigillo sacramentale da parte del confessore, se fosse necessario *usque ad sanguinis effusionem*, rappresenta non solo un atto di doverosa lealtà nei confronti del penitente, ma molto di più: una necessaria testimonianza – un martirio – resa direttamente all’unicità e all’universalità salvifica di Cristo e della Chiesa»<sup>2</sup>. In altre parole, non è difendere un colloquio confidenziale tra due soggetti ma difendere la dimensione salvifica della Chiesa.

Pertanto, riflettere sul sigillo sacramentale, che caratterizza il sacramento della Penitenza in modo così particolare ed essenziale, anche se ovviamente la sua configurazione giuridica si è andata man mano modellando in modo sempre più chiaro e direi, con una sorprendente continuità, al punto che, sostanzialmente, la disciplina attuale è quella tracciata dal Concilio Lateranense IV del 1215<sup>3</sup>, significa innanzitutto non limitarsi

---

\*In questo contributo mi sono avvalso abbondantemente di quanto scritto negli anni passati per questa occasione da mons. Giacomo Incitti, Prelato canonista della Penitenzieria Apostolica.

<sup>1</sup> BENEDETTO XVI, *Colloquio con i sacerdoti*, 10 giugno 2010, risposta al sacerdote dell’Europa, in [https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2010/june/documents/hf\\_ben-xvi\\_spe\\_20100610\\_concl-anno-sac.html](https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2010/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20100610_concl-anno-sac.html)).

<sup>2</sup> *Nota della Penitenzieria Apostolica sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, n.1.

<sup>3</sup> Cfr. D. TARANTINO, *Note intorno al sigillo sacramentale. Legislazione e dottrina dal concilio Lateranense IV alla codificazione del diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. [www.statoechurchiese.it](http://www.statoechurchiese.it) 32 (2016) 1-4.

soltanto a ragionare su termini oggi non sempre comprensibili, come ad esempio segreto, che si presenta con profili ambigui come fosse uno strumento di copertura con un'evidente connotazione negativa, o l'impegno morale di conservare un segreto che non è più sentito come vincolante, così che la sua violazione viene da pensare sia la norma, piuttosto che l'eccezione, come nel caso del segreto professionale o segreto d'ufficio (e l'anonimato dei *social media* spesso ne favorisce la divulgazione di segreti).

Del resto, lo stesso termine “segreto” non gode di buona fama, esso «rimanda immediatamente a due ambiti propri del contesto culturale attuale: da una parte a qualcosa da nascondere, dall'altra parte ad un bene da proteggere. L'obbligo di conservare il segreto può dunque essere letto in negativo come una volontà di mascherare o non rivelare cose di interesse comune, oppure in positivo come esigenza morale di preservare la buona fama, l'intimità, la dignità delle persone»<sup>4</sup> Si impone sempre più come una necessità la revisione del vocabolario «perché c'è di mezzo la comunicabilità del proprio messaggio. D'altronde già nella terminologia codiciale e, più ancora, nella produzione canonica recente si rinvergono abbondanti spunti e variazioni terminologiche che possono ispirare un nuovo vocabolario»<sup>5</sup>.

E come se non bastasse, tutto questo è stato, negli ultimi anni amplificato da problematiche inerenti a tentativi di debilitare o addirittura eliminare il vincolo del sigillo sacramentale da parte di ordinamenti civili in vista di un più efficace perseguimento di determinati delitti (in particolare i delitti di abuso su minori o persone vulnerabili) e che ha motivato la pubblicazione della *Nota* della Penitenzieria apostolica del giugno 2019 sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale.

Non significa ragionare in termini difensivi o superficiali, ma andare alla misteriosa dinamica dell'incontro mosso dalla grazia dell'uomo peccatore con Cristo risorto che perdona. Del resto, se riducessimo il sacramento della penitenza ad una semplice confidenza tra persone, di cui una più esperta e capace di ascoltarci ed accompagnarci, non solo ne sterilizzeremmo la forza salvifica (è Dio che perdona, non il prete che mi capisce), ma rischieremmo pure di dare un protagonismo al confessore che non di rado può provocare derive abusive di tipo spirituale, di coscienza e perfino sessuali.

## 1. Natura e definizione del sigillo sacramentale

Come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica: «Data la delicatezza e la grandezza di questo ministero e il rispetto dovuto alle persone, la Chiesa dichiara che ogni sacerdote che ascolta le confessioni è obbligato, sotto pene molto severe, a mantenere un segreto assoluto riguardo ai peccati che i suoi penitenti gli hanno confessato. Non gli è lecito parlare neppure di quanto viene a conoscere, attraverso la confessione, della vita dei

---

<sup>4</sup> M.VISIOLI, *Questioni relative al segreto pontificio (art. 30 mp SST)*, in *Ius missionale*, 14 (2020) 177.

<sup>5</sup> G.P. MONTINI, *La Chiesa tra l'impegno per la trasparenza e la tutela del segreto. Alcune conclusioni al termine della giornata di studio*, in *Periodica* 107 (2018) 539

penitenti. Questo segreto, che non ammette eccezioni, si chiama il “sigillo sacramentale”, poiché ciò che il penitente ha manifestato al sacerdote rimane “sigillato” dal sacramento» (CCC, n. 1467)<sup>6</sup>. In termini analoghi si esprimono i cann. 983 CIC<sup>7</sup> e 733 CCEO<sup>8</sup>.

Il sigillo sacramentale costituisce un particolare tipo di segreto che obbliga il confessore a non rivelare mai, per nessun motivo e senza possibilità di eccezione, il penitente e i peccati che il penitente stesso gli abbia manifestato nel sacramento della confessione. Come indicato dal CCC il fondamento del sigillo è duplice: vi è senz’altro il rispetto dell’intimità del penitente nell’ambito di una comunicazione riservata come affermava papa Francesco: «La Riconciliazione stessa è un bene che la sapienza della Chiesa ha sempre salvaguardato con tutta la propria forza morale e giuridica con il sigillo sacramentale. Esso, anche se non sempre compreso dalla mentalità moderna, è indispensabile per la santità del sacramento e per la libertà di coscienza del penitente; il quale deve essere certo, in qualunque momento, che il colloquio sacramentale resterà nel segreto della confessione, tra la propria coscienza che si apre alla grazia di Dio, e la mediazione necessaria del sacerdote. Il sigillo sacramentale è indispensabile e nessun potere umano ha giurisdizione, né può rivendicarla, su di esso»<sup>9</sup>, ma soprattutto si fonda sulla natura della comunicazione tra il ministro e il penitente nella confessione sacramentale, che non è mai la semplice apertura della coscienza, protetta quindi dal diritto all’intimità, ma possiede una valenza teologica differente che la colloca in una particolare dimensione di “dialogo” con la misericordia di Dio che agisce attraverso la ministerialità della Chiesa nella persona del confessore. Come affermato in dottrina: «Quod auditur in foro Dei semper manere debet in foro Dei. Numquam dari potest ratio quamvis gravissima quae permitat manifestationem in foro humano peccatorum quae paenitens confessus fuerit Deo in foro sacramentali. Agitur ergo de “sigillo inviolabili”. Non agitur de lege humana ecclesiastica, sed divina. Non potest ergo dispensari»<sup>10</sup>.

In questo senso il sigillo sacramentale non solo non ammette eccezioni quanto alla sua violazione, ma non è nemmeno nella disponibilità né del ministro o del penitente. E infatti: «il sigillo sacramentale non tutela solamente il penitente interessato, così che, in base al brocardo “scienti et consentienti non fit iniuria”, quest’ultimo potrebbe liberare il confessore dal vincolo di segreto originato dalla confessione sacramentale. Il sigillo sacramentale è deputato a tutelare (anche) il sacramento stesso e pertanto lo scioglimento del confessore dal sigillo non è nella disponibilità del penitente»<sup>11</sup>.

<sup>6</sup> Cfr. K. NYKIEL, *Il sigillo sacramentale nella normativa canonica*, in *Teka Komisji Prawniczej. PAN Oddział w Lublinie*, 7 (2014) 83-84.

<sup>7</sup> Can. 983 CIC: «§1. Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto, non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa».

<sup>8</sup> Can. 733 CCEO: «§1. Il sigillo sacramentale è inviolabile; perciò, il confessore si guardi diligentemente di non svelare minimamente, con la parola o con un segno oppure in qualsiasi altro modo e per qualunque causa, il penitente.

<sup>9</sup> FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al 30° corso sul foro interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica*, in [https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/march/documents/papa-francesco\\_20190329\\_penitenzieria-apostolica.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/march/documents/papa-francesco_20190329_penitenzieria-apostolica.html) (accesso 3 settembre 2024).

<sup>10</sup> V. DE PAOLIS, *De delictis contra sanctitatem sacramenti Poenitentiae*, in *Periodica* 79 (1990) 191.

<sup>11</sup> G.P. MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento*, in *Quaderni della Mendola*, 5, Milano 1997, 226.

Il sacerdote, infatti, viene a conoscenza dei peccati del penitente «*non ut homo, sed ut Deus* – non come uomo, ma come Dio, a tal punto che egli semplicemente “non sa” ciò che gli è stato detto in sede di confessione, perché non l’ha ascoltato in quanto uomo ma, appunto, in nome di Dio. Il confessore potrebbe, perciò, anche “giurare”, senza alcun pregiudizio per la propria coscienza, di “non sapere” quel che sa soltanto in quanto ministro di Dio»<sup>12</sup>.

Il divieto assoluto imposto dal sigillo sacramentale è tale da impedire al sacerdote di fare parola del contenuto della confessione anche con lo stesso penitente, fuori del sacramento, «salvo esplicito, e tanto meglio se non richiesto, consenso da parte del penitente»<sup>13</sup>. Il sigillo esula, come detto, anche dalla disponibilità del penitente, il quale, una volta celebrato il sacramento, non ha il potere di sollevare il confessore dall’obbligo della segretezza, perché questo dovere viene direttamente da Dio.

Peraltro, «la difesa del sigillo sacramentale e la santità della confessione non potranno mai costituire una qualche forma di connivenza col male, al contrario rappresentano l’unico vero antidoto al male che minaccia l’uomo e il mondo intero; sono la reale possibilità di abbandonarsi all’amore di Dio, di lasciarsi convertire e trasformare da questo amore, imparando a corrispondervi concretamente nella propria vita»<sup>14</sup>.

«Al contempo, però, appartiene alla “struttura” stessa del sacramento della Riconciliazione, quale condizione per la sua validità, il sincero pentimento, insieme al fermo proposito di emendarsi e di non reiterare il male commesso. Qualora si presenti un penitente che sia stato vittima del male altrui, sarà premura del confessore istruirlo riguardo ai suoi diritti, nonché circa i concreti strumenti giuridici cui ricorrere per denunciare il fatto in foro civile e/o ecclesiastico e invocarne la giustizia»<sup>15</sup>.

## 2. Breve richiamo storico.

Già in alcuni testi patristici si trova il riferimento sull’opportunità di conservare il segreto di quanto ascoltato in confessione, ma è a partire da Leone Magno e da concili provinciali sia in Oriente che in Occidente in cui vengono previste sanzioni per i trasgressori. Il Decreto di Graziano (D. VI c. 2) stabilisce la deposizione per il chierico che violasse il segreto<sup>16</sup>. Il Concilio Lateranense IV nel cap. 21 in cui, fra l’altro, viene stabilito per i fedeli l’obbligo della confessione annuale, dispone universalmente pene molto severe, deposizione e reclusione in monastero, per il sacerdote che abbia contravvenuto a quest’obbligo: «Si guardi inoltre [il confessore] assolutamente dal tradire

<sup>12</sup> Nota della Penitenzieria Apostolica, 1.

<sup>13</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai membri della Penitenzieria Apostolica e ai Penitenzieri delle Basiliche romane*, 12 marzo 1994, in [https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1994/march/documents/hf\\_jp-ii\\_spe\\_19940312\\_penitenzieria.html](https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1994/march/documents/hf_jp-ii_spe_19940312_penitenzieria.html) (accesso 25 settembre 2024).

<sup>14</sup> Nota della Penitenzieria Apostolica, 1.

<sup>15</sup> *Ivi*.

<sup>16</sup> Cfr. M. PIACENZA, *Il sigillum confessionis: un tesoro affidato alla cura della Chiesa*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 61 (2021) 391-394.

sotto alcun rispetto il peccatore, con parole, segni o qualunque altro modo: ma se abbia necessità di più sapiente consiglio, o ricerchi con cautela, senza alludere minimamente alla persona, poiché, chi osasse svelare un peccato dichiaratogli nel giudizio penitenziale, si stabilisce che deve essere non soltanto sospeso dal ministero sacerdotale, ma anche costretto a perpetua penitenza in un angusto monastero». (DS, 814).

Il Codice del 1917, nel can. 889, utilizzando il termine “sigillo”, ne stabilisce l’assoluta inviolabilità e questa disciplina, in modo sostanzialmente identico, viene ripresa dagli attuali cann. 983 CIC e 733 CCEO che, tuttavia, distinguono opportunamente tra “sigillo” che obbliga solo il confessore e il “segreto” che grava su tutti coloro che in qualunque modo fossero venuti a conoscenza del contenuto della confessione (ad esempio l’interprete).

La materia del sigillo e del segreto, configurata anche come l’ambito della “deontologia” del ministro della penitenza, è disciplinata con una fondamentale novità rispetto alla precedente legislazione canonica: la distinzione operata tra sigillo e segreto, riguardando il primo il solo confessore, mentre il secondo riguarda tutti coloro che in qualsiasi modo siano venuti a conoscenza dei peccati del penitente<sup>17</sup>.

Tale distinzione che, come appare dal riquadro, non figurava nella precedente normativa:

CIC 1917: Can. 889	CIC 1983: Can. 983
<p>§ 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare caveat diligenter confessarius ne verbo aut signo aut alio quovis modo et quavis de causa prodat aliquatenus peccatorem.</p> <p>§ 2. Obligatione servandi sacramentale sigillum tenentur quoque interpretes alique omnes ad quos notitia confessionis quoquo modo pervenerit.</p>	<p>§ 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis modo et quavis de causa aliquatenus prodere paenitentem.</p> <p>§ 2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpretes, si detur, nec non omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoque modo pervenerit</p>

### 3. Oggetto.

Come la dottrina aveva da tempo avvertito, il sigillo sacramentale non nasce dalla mera intenzione del sacramento<sup>18</sup> perché deve trattarsi della confessione sacramentale dove, pertanto, il penitente si accosta allo scopo di ottenere l’assoluzione. Non c’è confessione e, pertanto, non vi è violazione del sigillo quando ci si rivolge ad un laico o ad un sacerdote

<sup>17</sup> Cfr. G. INCITTI, *Il sigillo sacramentale e il segreto ministeriale. Tutele e violazioni tra normativa canonica e ordinamenti civili*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 61 (2021) 417-422.

<sup>18</sup> F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis De sacramentis*, II, *De Poenitentia*, 1963<sup>7</sup>, 567.

che si sa essere privo di facoltà, oppure si va al confessionale dichiaratamente per un consiglio o per altri scopi<sup>19</sup>. Così risalta la natura sacrale del sigillo in considerazione che non c'è obbligo nel caso di una confessione chiaramente simulata o quando la finta confessione è fatta a scopo di estorsione o di minaccia verso il confessore o terzi; od anche quando ad esempio si dice, per rafforzare la segretezza, ti dico questo come in confessione ma, non trattandosi di confessione, non sorge l'obbligo del sigillo ma solo della riservatezza naturale. Gli autori, soprattutto nel passato, si erano diversificati sostenendo alcuni che anche un laico o un chierico non sacerdote sarebbero soggetti al sigillo, mentre altri difendevano e difendono il contrario<sup>20</sup>. Resta comunque innegabile che il laico se non è tenuto al sigillo è tenuto al segreto naturale connesso all'azione compiuta<sup>21</sup>. Sempre in questo contesto è stato opportunamente osservato che non vi sia sigillo quando, al di fuori della confessione, qualcuno rivelasse una confidenza al sacerdote dicendogli di considerarlo "come detto in confessione"<sup>22</sup>. Resta invece l'obbligo del sigillo in capo ad un sacerdote che abbia successivamente lasciato il sacerdozio.

Poiché il sigillo protegge sia l'identità del penitente quanto i peccati da lui manifestati nel sacramento, la dottrina circoscrive il cosiddetto oggetto essenziale, ossia che ricade sotto lo stretto obbligo poiché fa ad esso diretto riferimento, da quello accidentale che invece non si riferisce propriamente alla materia del sigillo. Nel primo ambito, rispetto ad un determinato penitente, rientrano: tutti i peccati mortali e veniali, occulti o pubblici, da lui manifestati in ordine all'assoluzione e quindi conosciuti dal confessore solo il forza della scienza sacramentale; le eventuali circostanze del peccato (tempo, luogo ecc.) che possono in qualche modo concorrere all'identificazione del penitente; il nome e i peccati di eventuali complici manifestati dal penitente; la negazione dell'assoluzione o la gravità della penitenza imposta che potrebbe indurre a risalire ad un peccato grave confessato. Nell'ambito dell'oggetto accidentale rientrano invece elementi quali l'atteggiamento del penitente, eventuale scrupolosità, modo di confessarsi, ecc.<sup>23</sup>

L'obbligo del sigillo sorge in capo al solo confessore (dal momento che gli altri soggetti sono tenuti dal "segreto" ai sensi del can. 983 §2) dalla confessione sacramentale fatta allo scopo di ottenere l'assoluzione, benché questa possa essere eventualmente negata.

Come intendere il termine confessore? Dal punto di vista positivo il confessore è il sacerdote con le facoltà di ascoltare le confessioni. Negativamente potremmo avere due tipologie: il sacerdote che manca delle facoltà o gli è impedito (pena canonica o irregolarità), oppure persona che non è sacerdote<sup>24</sup>.

<sup>19</sup> *Ibidem*, 569.

<sup>20</sup> G. NUÑEZ GONZÁLEZ, *Tutela penal del sacramento de la Penitencia*, Pamplona, 2000, 162-163.

<sup>21</sup> *Ibidem*, 163

<sup>22</sup> A. ALONSO LOBO, «Comentario al c. 889», in *Comentarios al Código de Derecho Canónico con el texto legal latino y castellano*, A.Alonso Lobo-S.Alonso Morán-M.Cabreros de Anta-T.García Barberena-L. Miguélez Domínguez, Madrid 1964, II, n. 182

<sup>23</sup> Cfr. E. MIRAGOLI, *Il sacramento della Penitenza*, Milano 1999, 148-150.

<sup>24</sup> Cfr. B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia 2021, 413-414.

Nel primo caso, il sacerdote che confessasse commetterebbe un delitto a norma del can. 1379 - § 1. Incorre nella pena *latae sententiae* dell'interdetto, o, se chierico, anche della sospensione: 2° chi, al di fuori del caso di cui nel can. 1384 (assoluzione del complice), non potendo dare validamente l'assoluzione sacramentale, tenta d'impartirla oppure ascolta la confessione sacramentale, delitto riservato al DDF (*Sacramentorum sanctitatis tutela* 2021, art. 4 §1, 2°), e che può comportare la dimissione dallo stato clericale.

Per la dottrina largamente maggioritaria (sia del CIC 17 che attuale) il sacerdote è legato all'obbligo del sigillo. Non bisogna, infatti, dimenticare il ruolo di un eventuale errore da parte del fedele o dello stesso sacerdote. (can. 144 sulla supplenza di potestà nel caso di errore comune di fatto o di diritto Can. 144 - §1. Nell'errore comune di fatto o di diritto, e parimenti nel dubbio positivo e probabile sia di diritto sia di fatto, la Chiesa supplisce, tanto nel foro esterno quanto interno, la potestà di governo esecutiva.

§2. La stessa norma si applica alle facoltà di cui nel cann. 966. (Can. 966 - §1. Per la valida assoluzione dei peccati si richiede che il ministro, oltre alla potestà di ordine, abbia la facoltà di esercitarla sui fedeli ai quali imparte l'assoluzione).

Nel secondo caso, invece, il non sacerdote commetterebbe il delitto del can. 1379 ricordato<sup>25</sup>, ma non sarebbe tenuto all'obbligo del sigillo in quanto non è una vera confessione dal momento che non è presente un sacerdote, ma all'obbligo del segreto di cui al can. 983 §2<sup>26</sup>. Se violasse tale obbligo incorrerebbe nell'ulteriore delitto del can. 1386 §2<sup>27</sup>.

La materia del segreto è la stessa del sigillo dal momento che il canone non fa distinzione a tale riguardo.

Con il termine segreto il legislatore ha voluto configurare l'obbligo per tutti gli altri soggetti diversi dal confessore. La norma è sancita nel can. 983 § 2 (CCEO 733 § 2)

Can. 983 — § 2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpretes, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit. Non soltanto l'interprete, qualora fosse stato autorizzato, ma tutti coloro che in qualsiasi modo hanno conosciuto i peccati accusati in confessione sono tenuti al segreto.

Magari senza volerlo, e quindi senza commettere peccato, si ascolta la confessione o perché il sacerdote e il penitente parlano a voce alta o perché ci si trova vicino al confessionale. Potrebbe commettere peccato qualora ci si mettesse intenzionalmente vicino per ascoltare e in tale eventualità ci sarebbe ugualmente l'obbligo del segreto.

#### 4. Violazione e tutela

Se l'obbligo del sigillo nasce *ex iustitia* e *ex religione*, «il confessore che venisse meno a tale dovere peccerebbe d'ingiustizia verso il penitente e di sacrilegio nei confronti del

<sup>25</sup> E che dispone nel §2. «Nei casi di cui nel §1, a seconda della gravità del delitto, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la scomunica».

<sup>26</sup> §2. «All'obbligo di osservare il segreto sono tenuti anche l'interprete, se c'è, e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati dalla confessione».

<sup>27</sup> §2. «L'interprete e le altre persone di cui nel can. 983 §2, che *violano* il segreto, siano puniti con giusta pena, non esclusa la scomunica».

sacramento stesso»<sup>28</sup>, ma «anche nei confronti di Cristo stesso che lo ha incaricato di un compito così essenziale e delicato»<sup>29</sup>. In questo senso la violazione del sigillo «colpisce il cuore del sacramento della penitenza»<sup>30</sup>.

Non sorprende quindi che la chiesa appresti una importante tutela giuridica del sigillo sacramentale e del segreto a vari livelli: penale, amministrativo, processuale e anche concordatario. Si tratta di una protezione che, proprio per la delicatezza della materia, si estende anche a tutto ciò che in qualche modo sia legato al sigillo nonostante sia escluso il pericolo di rivelazione, a conferma della premura con cui la Chiesa tratta questo sacramento<sup>31</sup>.

Innanzitutto, vi è la tutela penale che riguarda la violazione diretta o indiretta del sigillo sacramentale<sup>32</sup> regolata dai cann. 1386 §1 CIC e 1456 §1 CCEO. Si ha violazione diretta quando il confessore rivela formalmente o in un modo equivalente, insieme con l'indicazione della persona ciò che costituisce l'oggetto del sigillo sacramentale. È invece indiretta quando attraverso parole o azioni aventi altra finalità, si mette in pericolo di rivelare ciò che è materia del sigillo. Ciò può avvenire o quando si parla della materia senza nominare la persona o della persona senza menzione della materia ma con il pericolo di rivelazione o di indurre un sospetto. Poiché si abbia violazione non è necessario che i destinatari della manifestazione conoscano personalmente il penitente, e potrebbero anche ignorare che quanto detto dal sacerdote sia stato da lui conosciuto in confessione.

Trattandosi di un *delitto doloso*, la violazione del sigillo sacramentale sia diretta che indiretta implica nel sacerdote la deliberata volontà di infrangere la norma; ciò significa che non si ha vero e proprio delitto nel caso di violazione dovuta a negligenza, superficialità, imprudenza, in mancanza di una volontà deliberata. Tuttavia, trattandosi di un obbligo così stringente, non è da escludere la punibilità del delitto colposo che avviene quando ricorre l'omissione della debita diligenza, anche se generalmente non si è puniti, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti (lì entra il *caveat* del CIC 17). Il can. 1378 §2 prevede che §2. Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui o scandalo un atto di potestà ecclesiastica, di ufficio o di incarico, sia punito con giusta pena, a norma del can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l'obbligo di riparare il danno. In ogni caso non è mai eccessiva la raccomandazione di evitare in tutti i modi di raccontare anche a scopi di edificazione quanto appreso in confessione, nonostante non vi sia alcun pericolo di rivelazione.

La violazione diretta del sigillo sacramentale è punita dal can. 1386 §1 CIC con la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica, mentre il can. 1456 §1 CCEO lo

<sup>28</sup> E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, in ID. (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Milano 2015<sup>2</sup>, 156.

<sup>29</sup> E. FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi. Commento ai canoni 834-1007 del Codice di Diritto Canonico*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2018<sup>2</sup>, 180.

<sup>30</sup> E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, 156.

<sup>31</sup> Cfr. D. CITO, *Sigillo sacramental*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. IV, Cizur Menor 2012, 308.

<sup>32</sup> G. INCITTI, *Il sigillo sacramentale e il segreto ministeriale*, 429-433; B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, 412-419.

punisce con la scomunica maggiore, ricordando altresì che l'assoluzione del corrispondente peccato è riservata alla Sede Apostolica ai sensi del can. 728 §1 CCEO.

Nel caso di violazione indiretta in entrambi i Codici è prevista una pena indeterminata obbligatoria che andrà misurata in base alla gravità della violazione, tenuto conto del grado di probabilità di rivelazione, dei sospetti suscitati, dello scandalo provocato.

Il delitto di violazione del sigillo sacramentale è ricompreso tra i delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede all'art. 4 delle norme del 2021. Nella prima versione dell'aprile 2001 era considerata tra questi delitti più gravi nella celebrazione dei sacramenti solo la violazione diretta. Dal 2003 anche la violazione indiretta è stata inclusa. Ciò significa che il DDF è competente a giudicare e a rimettere la pena di questo delitto se è portato in foro esterno, mentre resta la competenza della Penitenzieria Apostolica se si tratta di rimettere la pena *latae sententiae* non dichiarata in foro interno.

A rafforzare la tutela del sacramento della penitenza vi è non solo il delitto di violazione del segreto (can. 1386 §2 che può anche comportare la scomunica) ma anche il delitto di captazione e divulgazione della confessione sacramentale.

La riforma del Libro VI del CIC ha introdotto, al can. 1386 § 3, la figura delittuosa che era stata già tipificata dalla normativa della Congregazione per la Dottrina della Fede e che può essere definita come la *Captazione con strumenti tecnici o diffusione tramite i mezzi di comunicazione di contenuti della confessione a scopo di malizia*<sup>33</sup>. Per il delitto della captazione e divulgazione la pena è obbligatoria ma da determinarsi a seconda delle circostanze e se chierico anche con la dimissione<sup>34</sup>.

Se penalmente l'ordinamento canonico punisce in modo esplicito la violazione del sigillo sacramentale e del segreto, la sua tutela viene ulteriormente rafforzata in via amministrativa e processuale proteggendo tutto quanto è stato conosciuto durante la celebrazione del sacramento della penitenza.

Così il can. 984 proibisce al confessore l'uso delle conoscenze acquisite in confessione con aggravio del penitente (conoscenze che potrebbero attenerne a situazione economica, a relazioni del penitente con parenti o colleghi, a fragilità o modi caratteriali) e stabilisce pure il divieto di fare uso per il governo esterno di quanto eventualmente appreso in confessione.

«Tale posizione, unanimemente condivisa dagli autori moderni, costituisce il punto di arrivo di un cammino di chiarificazione nel corso del quale si è venuto precisando che è proprio la nozione di aggravio del penitente quella che impedisce in maniera assoluta di

<sup>33</sup> Tra la bibliografia in merito prima del nuovo libro VI cfr. D. CITO, *Delicta graviora contro la Fede e i Sacramenti*, in *Questioni di diritto penale canonico*, Città del Vaticano, 2012, 31-53; C. PAPAIE, *Registrazione e divulgazione della confessione sacramentale*, in *I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Città del Vaticano, 2016, 85-102.

<sup>34</sup> D. CITO, *Delicta graviora contro la Fede*, 50.

far ricorso alle conoscenze acquisite dalla confessione sacramentale, quand'anche altre ragioni, come il bene del penitente, del confessore stesso o della comunità, potrebbero indurre ad agire diversamente»<sup>35</sup>

Collegata a queste disposizioni codiciali vi è anche la proibizione di parlare di ciò che si è ascoltato in confessione, ossia vi è l'obbligo di mantenere in più stretto riserbo su tutto quanto si è ascoltato in confessione, per evitare ogni sospetto di rivelazione del sigillo con scandalo o sorpresa da parte di quanti ascoltano la conversazione (non solo il penitente ma tutti gli ascoltatori) e che potrebbe recare un danno alla confessione nel renderla odiosa.

Il tema non è di secondaria attualità. Basti pensare al forte richiamo di Papa Francesco sulla confusione tra foro interno e foro esterno. «Foro interno non è un'espressione a vanvera: è detta sul serio! Foro interno è foro interno e non può uscire all'esterno. Se questo accade, è un peccato contro la dignità della persona. E questo lo dico – ha spiegato Francesco sempre fuori testo – perché mi sono accorto che in alcuni gruppi nella Chiesa, gli incaricati, i superiori mescolano le due cose e prendono dal foro interno per le decisioni in quello esterno, e viceversa. Per favore, questo è peccato! È peccato contro la dignità della persona che si fida del sacerdote, manifesta la propria realtà per chiedere il perdono, e poi la si usa per sistemare le cose di un gruppo o di un movimento, forse persino di una nuova congregazione. Ma foro intero è foro interno. È una cosa sacra. Questo volevo dirlo, perché sono preoccupato»<sup>36</sup>.

Non solo ma il can. 1550 §2, 2° stabilisce che si reputano incapaci di testimoniare «i sacerdoti per quanto concerne tutto ciò che fu loro rivelato nella confessione sacramentale, anche se il penitente ne richieda la manifestazione; anzi, tutto ciò che da chiunque ed in qualunque modo fu udito in occasione della confessione non può essere recepito neppure come indizio di verità».

In questo stesso senso sempre a tutela del sigillo sacramentale l'art. 4 §2 delle *Norme sui delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede* stabilisce: «§2. Nelle cause per i delitti di cui al § 1, non è lecito ad alcuno rendere noto il nome del denunciante o penitente, né all'accusato né al suo Patrono, se il denunciante o penitente non hanno dato espresso consenso; si valuti con particolare attenzione la credibilità del denunciante, e si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale, garantendo il diritto di difesa dell'accusato.

Altri ambiti che manifestano la preoccupazione della Chiesa di salvaguardare l'invulnerabilità del sigillo sacramentale e del segreto non solo da “attacchi” diretti ma anche da possibili utilizzi strumentali delle conoscenze acquisite durante la celebrazione del

---

<sup>35</sup> M. RIVELLA, *Il confessore educatore: l'uso delle conoscenze acquisite dalla confessione*, in *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, 171.

<sup>36</sup> AGENZIA SIR, 29 marzo 2019, <https://archivio.agensir.it/quotidiano/2019/3/29/papa-francesco-a-partecipanti-corso-su-foro-interno-mescolare-foro-interno-e-foro-esterno-e-un-peccato-contro-la-dignita-della-persona/> (accesso 20 settembre 2024)

sacramento sono ravvisabili, ad esempio, nella *Proibizione di chiedere il parere del confessore e del direttore spirituale*.

Per quanto riguarda la riservatezza dell'azione del direttore spirituale, il codice stabilisce che in occasione della ammissione agli ordini o della dimissione dal seminario non può mai essere richiesto il parere del direttore spirituale e dei confessori. (can. 240 § 2). «Per la retta comprensione della normativa va sottolineato che il dettato codiciale esprime un divieto assoluto, proibendo di chiedere il parere *del* direttore e del confessore e non invece con la proibizione di chiedere *al* direttore o al confessore. In questo modo il legislatore stabilisce un divieto più forte e più assoluto»<sup>37</sup>. Corollario di questo divieto è l'equivalenza di uffici che il codice fa tra lo *spiritus director* e l'*alius sacerdos*, per cui lo stesso divieto vale anche per quest'ultimo. Va notato che, durante la revisione del Codice, non tutti i membri della commissione erano d'accordo con la proibizione relativa al direttore spirituale. Nel codice non è previsto nulla, nel contesto di questa proibizione, riguardo al *moderatore vitae spiritualis*.

*Proibizione ai responsabili della formazione di confessare i giovani in formazione*. Il can. 985 stabilisce: «Il maestro dei novizi e il suo aiutante, il rettore del seminario o di un altro istituto di educazione, non ascoltino le confessioni sacramentali dei propri alunni, che dimorano nella stessa casa, a meno che gli alunni in casi particolari non lo chiedano spontaneamente». (CCEO 734 §3), con alcune varianti rispetto al can. 891 del CIC17. Il divieto viene formulato con l'equivoca clausola: a meno che gli alunni in casi particolari non lo chiedano spontaneamente. L'equivocità sta proprio nella possibilità della confessione su richiesta spontanea dell'alunno poiché oltre al pericolo di morte non si vede altra circostanza ragionevole che faccia venir meno il senso del divieto stesso. Tale divieto, comunque, seppure non assoluto, trova tante motivazioni di convenienza alla luce del ruolo che il rettore deve svolgere rispondendo del seminarista di fronte a diverse istanze ecclesiali e non. Per questo la libertà di cui egli deve godere deve essere la più ampia possibile.

Da ultimo *Chi non può essere teste nelle cause di beatificazione e canonizzazione*. La materia viene trattata esplicitamente nella normativa della competente Congregazione. L'Istruzione *Sanctorum Mater*, nel Titolo VIII avente come oggetto *Testi e loro deposizioni*, stabilisce le seguenti norme: «Capitolo II. Chi non può essere teste. Art. 101. - § 1. Non deve essere ammesso a testimoniare il sacerdote per quanto riguarda tutto ciò di cui è venuto a conoscenza attraverso la confessione sacramentale. § 2. Non devono essere ammessi i confessori abituali o i direttori spirituali del Servo di Dio per quanto riguarda anche tutto ciò che dal Servo di Dio hanno appreso nel foro di coscienza, fuori della confessione sacramentale. Art. 102 – Non deve essere chiamato a deporre il postulatore o il vice-postulatore della causa nel periodo in cui svolge tale incarico»<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> G. INCITTI, *Il sigillo sacramentale e il segreto ministeriale*, 433.

<sup>38</sup> CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Sanctorum Mater, Istruzione per lo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali nelle cause dei santi*, 17 maggio 2007, in [https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/saints/documents/rc\\_con\\_csaints\\_doc\\_20070517\\_sanctorum-mater\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/saints/documents/rc_con_csaints_doc_20070517_sanctorum-mater_it.html).

Infine, la Chiesa, sia attraverso lo strumento concordatario che il diritto di libertà religiosa vigente nei singoli Stati, cerca di far sì che la specificità del sigillo sacramentale riceva un'adeguata tutela anche nell'ambito degli ordinamenti civili soprattutto nei riguardi di tre aspetti che potrebbero confliggere con le finalità del diritto statale che persegue, specialmente in campo penale, l'obiettivo di venire in possesso di tutti gli elementi necessari alla scoperta e alla punizione dei delitti. Essi riguardano la segretezza delle comunicazioni tra fedele e ministro, la facoltà di quest'ultimo di astenersi dal deporre su quanto appreso nell'esercizio del ministero e infine la non obbligatorietà del ministro della denuncia qualora nell'esercizio del ministero venisse a conoscenza di delitti.

Quello stipulato tra l'Italia e la Santa Sede il 18 febbraio 1984, all'art. 4, comma 4, così dispone: «Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero». Va notato comunque che questa disposizione che utilizza il termine “ministero” e non confessione sacramentale, stabilendo che gli ecclesiastici non sono tenuti a dare informazioni. Non è una proibizione a dare informazioni ma un'esenzione al dovere di dare.

## 5. Il sigillo e gli abusi in ambito di pedofilia

Il sigillo sacramentale è stato e, in parte lo è ancora, sotto attacco perché considerato l'ostacolo principale per un accertamento rapido delle responsabilità per i casi di pedofilia. Accanto ad ordinamenti civili che proteggono il sigillo sacramentale, alcune legislazioni hanno emanato norme o auspicato disposizioni a favore della violazione del sigillo sacramentale, soprattutto di recente a fronte degli abusi soprattutto di natura sessuale perpetrati da chierici sui minori<sup>39</sup>.

La Nota del 2019 della Penitenzieria Apostolica lamenta peraltro il diffondersi di una “involuzione” culturale e morale in proposito, la quale insidia l'assoluta tutela del sigillo sacramentale tramite disposizioni legislative non accettabili. Perciò avverte: «Ogni azione politica o iniziativa legislativa tesa a “forzare” l'inviolabilità del sigillo sacramentale costituirebbe un'inaccettabile offesa verso la *libertas Ecclesiae*, che non riceve la propria legittimazione dai singoli Stati, ma da Dio; costituirebbe altresì una violazione della libertà religiosa, giuridicamente fondante ogni altra libertà, compresa la libertà di coscienza dei singoli cittadini, sia penitenti sia confessori»<sup>40</sup>. Il riferimento è rivolto certamente anche a leggi approvate in alcuni Stati in anni recenti, le quali hanno creato il nuovo crimine di mancata denuncia e protezione di un minore oggetto di abuso sessuale istituzionale, anche per chi, come i confessori, fossero venuti a conoscenza nella confessione di detto abuso e si fossero rifiutati di sporgere denuncia appellandosi al sigillo sacramentale.

---

<sup>39</sup> J. SALINAS MENGUAL, *La tutela del secreto de confesión en el contexto del Derecho comparado y de la Nota de la Penitenciaría Apostólica sobre el fuego interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental*, *Revista General de Derecho Canónico del Estado* 51 (2019).

<sup>40</sup> *Nota della Penitenzieria Apostolica*, n.1.

Opportuno e necessario distinguere i due ambiti: confessione sacramentale e “foro interno extrasacramentale”. La Nota della Penitenzieria ammonisce che: «qualora si presenti un penitente che sia stato vittima del male altrui, sarà premura del confessore istruirlo riguardo ai suoi diritti, nonché circa i concreti strumenti giuridici cui ricorrere per denunciare il fatto in foro civile e/o canonico e invocarne la giustizia»<sup>41</sup>. Il *Vademecum* 2022, n. 14 dal canto suo: «Bisogna ricordare che una notizia di *delictum gravius* appresa in confessione è posta sotto lo strettissimo vincolo del sigillo sacramentale. Occorrerà pertanto che il confessore che, durante la celebrazione del Sacramento, viene informato di un *delictum gravius*, cerchi di convincere il penitente a rendere note le sue informazioni per altre vie, al fine di mettere in condizione di operare chi di dovere.

Se è lo stesso penitente la vittima di abuso, dipendendo dall'età e da altre circostanze, come indica l'Assemblea Plenaria dei Vescovi di Francia del 9 novembre 2024: «Se capita che un sacerdote ascolti, nell'ambito della confessione, una persona vittima di un reato o crimine sessuale, minorenne, vulnerabile o anche adulta, egli userà - pur mantenendo il segreto assoluto - la sua delicatezza pastorale per sapere se il penitente ha già potuto confidare questi fatti a un'altra persona di cui si fida. Se così non fosse, il confessore lo incoraggerà vivamente a farlo. In previsione di tali confessioni, si doterà delle risorse utili al fine di dare gli aiuti necessari».

E di fronte al penitente abusatore? Anche di fronte al penitente colpevole del delitto di abuso di un minore o di persona vulnerabile il confessore non può non agire in vista del perdono, verificando, però, la disponibilità sincera del penitente ad avviare un percorso che innanzitutto rimuova le occasioni e le possibilità di ricaduta, ma anche, eventualmente, a manifestare all'autorità, al di fuori della confessione, il delitto commesso, qualora ad esempio riconoscesse che non è in grado di svolgere il ministero o l'incarico senza incorrere in situazioni delittuose (non solo sacerdote, ma anche educatore, genitore con ruolo nella Chiesa). Ritengo tuttavia che quest'ultima non può essere una condizione necessaria per ricevere l'assoluzione, del resto il can. 1728 prevede che il reo non è tenuto a confessare il delitto in foro estero, che solo può essere impedita dalla mancanza di pentimento che, oltre alla confessione del peccato implica la volontà, con la grazia di Dio, di “fuggire le occasioni prossime di peccato”. Solo il can. 982 proibisce di assolvere dal peccato di falsa denuncia di un sacerdote del delitto di cui al can.1385 (sollecitazione in confessione) chi non abbia prima ritrattato formalmente la falsa denuncia.

Se non c'è il pentimento non può esserci perdono ma non solo per questo peccato ma per tutti gli altri. E in ogni caso va tenuto presente che chi si confessa di questo peccato, e in generale chi si confessa, oggi forse più di ieri, non desidera tanto “sgravarsi” formalmente la coscienza, che non gli sarebbe peraltro di nessuna utilità né psicologica né materiale, ma con l'aiuto di Dio cercare la sua salvezza e il suo perdono, nonostante le fragilità e i peccati, che sono presenti nella vita di ogni persona.

---

<sup>41</sup> Nota, 2019

Concludendo: la valorizzazione del sigillo sacramentale e del segreto e la protezione giuridica con cui la Chiesa vuole tutelare questo “tesoro affidato alla sua cura” è molto di più che una semplice difesa di privilegi o prerogative, ma piuttosto salvaguardare quello spazio di misericordia e di incontro con Gesù redentore senza il quale la sua missione di annuncio della salvezza rimarrebbe sterile e inefficace.